do opportuno che egli sappia in tutti i tempi quali sieno gli Impiegati al servizio delle Comunità, Luoghi Pii, o di altre Aziende comunitative. E nella stessa occasione lo informerà dei respettivi stipendi, che saranno annessi agli Impieghi conferiti o confermati, acciò tal notizia possa servire di riscontro per la revisione del rendimento dei conti e saldo delle ragioni dei Camarlinghi, che dovrà continuare a farsi annualmente nel predetto Uffizio de' Fossi di Grosseto per mezzo dei Ministri a ciò destinati, previo sempre il solito Sindacato avanti il Giusdicente, Priori e Sindacatori delle respettive Comunità, Luoghi Pii, ed altre Amministrazioni comunitative.

Art. XLIX. È per l'istesso fine dovranno ancora i Giusdicenti esattamente ragguagliare il suddetto Provveditore di tutte le altre spese, che saranno state approvate o riformate con legittimi Partiti.

Art. L. Le Comunità della Provincia Inferiore continueranno fino a nuovo ordine a rimettere all'Uffizio de' Fossi di Grosseto le solite annuali corresponsioni, colle quali dee il detto Uffizio supplire alle spese necessarie per il governo e servizio della medesima Provincia; Riservandoci a dare in questa parte altre disposizioni, dopo che Ci sarà stato reso conto del resultato delle vendite, che saranno seguite delli stabili comunitativi, e dell'intiero prodotto dei pascoli che saranno stati amministrati dalle medesime Comunità secondo il presente Regolamento.

Art. LI. Confermiamo provvisionalmente tutti gli altri Ordini e Regolamenti veglianti per il buon governo delle Amministrazioni delle Comunità, Luoghi Pii, ed altri Patrimonj comunitativi, come pur per l'Uffizio de' Fossi di Grosseto in tutte quelle parti alle quali non sia stato derogato, o data diversa disposizione col presente Editto.

11.6. Editto 12 marzo 1784 Regolamento per la Comunità di Santa Fiora

(Omissis)

Art. XVI. Similmente vogliamo che, dal di che avrà esecuzione il presente regolamento come sopra, restino abolite tutte le servitù di Pascolo, Ruspo, Legnatico, Terratico, ed ogni altra servitù, ed uso qualunque sia stato finora non tanto a favore del Feudatario quanto della Comunità, e Comunisti sopra i Beni Feudali, Comunitativi, o di particolari possessori, talché dal giorno predetto i fondi, e terreni rispettivi siano ed essere devano liberi da qualunque servitù, e il possessore ne deve godere il pieno dominio.

Dichiarando per altro che sarà sempre lecito, e permesso ai possessori dei terreni l'accomodarsi reciprocamente a tenere i loro Pascoli in comune con pagamento di fida, o senza, come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti e stipulati dalle parti contraenti.

(Omissis)

11.9. Editto 3 marzo 1788

Abolizione dell'Ufficio dei Boschi ed attribuzione dei diritti di legnatico e macchiatico alle Comunità della Provincia Inferiore Senese

(Omissis)

Art. XVI. E per togliere alle Comunità ogni vincolo, ed aggravio sulle Macchie esistenti nei respettivi loro Territori, e procurare insieme alle medesime una nuova sorgente di Entrate, Comandiamo, che sia soppresso, ed abolito il Dipartimento della Direzione dei Boschi, la Cassa dei Macchiatici riunita a quella dell'Uffizio dei Fossi, e tutti gli Impieghi relativi al Dipartimento predetto dei Boschi, appartengane in futuro alle Comunità della Provincia Inferiore, e costituiscano una parte del respettivo loro Patrimonio tutti quei Diritti di Legnatico, Macchiatico, e generalmente qualunque altro, che fin'ora è appartenuto, e si è esercitato dalla soppressa Direzione dei Boschi sopra le Macchie, e sopra d'ogni altra specie di Pianta esistente nel Territorio di questa Provincia.

Art. XVII. Questi diritti apparterranno a ciascuna Comunità separatamente dentro il Circondario del loro respettivo Territorio, nel quale ciascuna di esse dovrà aversi per l'effetto predetto surrogata alla soppressa Direzione dei Boschi.

Art. XVIII. Tanto per la liquidazione di ogni conto, e pendenza dalla Direzione dei Boschi e Cassa dei Macchiatici, come sopra abolite, quanto per la nuova Amministrazione delle Macchie rilasciate nel libero Patrimonio delle respettive Comunità, abbiamo già dato con altro Motuproprio del medesimo giorno le Nostre Disposizioni, alle quali le Comunità predette dovranno pienamente uniformarsi.

Art. XIX. In tutto il restante, che non si opponga e sia compatibile con i Nostri presenti Ordini dovranno restare ferme le Disposizioni date rispetto alla Provincia Infe-